

**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

dal 1992 al servizio delle imprese e dell’ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 10.04.2024

Info/58.24/IMPIANTI PORTUALI RACCOLTA RIFIUTI NAVI: revisione disciplina

### **IMPIANTI PORTUALI PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DALLE NAVI**

### **MODIFICA E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**La disciplina degli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti da navi**, regolata dal Dlgs 197/2021 (v. ns. precedente informativa riportata in calce) viene rinnovata con la pubblicazione del Decreto legislativo 8 marzo 2024, n. 46 recante “***Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197****, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli****impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi****, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”*.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 23 aprile 2024, interviene sulla disciplina cui sono sottoposti gli impianti portuali per il conferimento dei rifiuti delle navi **e apre ad accordi fra i gestori degli impianti portuali e gli armatori** ed è finalizzato a**:**

* apportare modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell’ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue;
* riscrivere alcune disposizioni del D.lgs. n. 197/2021 e superare difficoltà operative dovute al riparto delle competenze tra le Autorità di sistema portuale e **le Autorità marittime** coinvolte nella gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, le quali saranno proprio quest’ultime **dirette destinatarie della notifica** **anticipata dei rifiuti** da parte del comandante della nave diretta al porto;
* ad apportare correzioni dovute alla presenza di alcuni refusi

 In elenco si segnalano tra le modifiche di maggior interesse:

* **ART. 1 (*Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197)*** integra la definizione di "rifiuti delle navi" comprendendo anche i sedimenti;
* **ART. 2 (*Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 - Titolo II – Impianti portuali di raccolta*):**
	+ modifica l’art. 4 del D.lgs. n. 197/2021 prevedendo **la possibilità per i gestori degli impianti portuali di raccolta di sottoscrivere accordi con gli armatori e i Consorzi di gestione rifiuti per gestione di particolari tipologie di rifiuti** e l’obbligo di garantire la **conformità degli impianti portuali alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro**, nonché di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all’attività svolta;
	+ modifica l’art. 5 del D.lgs. n. 197/2021 al fine di precisare che **i piani di gestione degli impianti portuali devono essere sottoposti alla procedura di VAS** di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
* **ART. 3** **(*Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 - Titolo III – Conferimento dei rifiuti delle navi*):**
	+ modifica gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 197/2021 relativamente agli adempimenti connessi alla **notifica anticipata dei rifiuti**, chiarendo che **l'Autorità competente** a ricevere la notifica anticipata dei rifiuti da parte del comandante della nave diretta verso il porto: **è l'Autorità marittima** (come era già nel previgente D.lgs. n. 182/2003);
	+ modifica il riparto delle competenze per quanto attiene alla **definizione delle tariffe**. In particolare, nei porti in cui non risulta competente l’Autorità di Sistema Portuale, la determinazione delle tariffe è assegnata all’ente locale che ha curato le procedure relative all’affidamento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti delle navi, sentite le Autorità marittime;
	+ modifica l’articolo 8 del D.lgs. n. 197/2021, chiarendo le modalità di applicazione della tariffa per quelle navi che fanno scalo in più porti ma possono conferire in unico porto (es: navi che svolgono servizi di linea con scali frequenti e regolari) al fine di creare un meccanismo di ripartizione dei proventi tra tutti i porti interessati dagli scali. In questo modo si contribuisce, per il principio di equità e mutualità, al mantenimento dell’impianto portuale e del servizio nel porto, indipendentemente dall’utilizzo o meno dello stesso per il conferimento dei rifiuti e in linea, ora, con quanto previsto all’art. 8 comma 6 del D.lgs. n. 197/2021;
	+ modifica l’articolo 9 del D.lgs. n. 197/2021 per chiarire che talune competenze sono in capo all’Autorità marittima, in luogo del generico riferimento all’Autorità competente, e per specificare che il porto cui si riferisce il comma 2 del medesimo articolo 9 è il porto di conferimento.
* **ART. 4 (*Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 - Titolo IV - Misure esecutive):***
	+ modifica l’articolo 10 del D.lgs. n. 197/2021, al fine di precisare quali siano le risorse utilizzabili per assicurare la copertura finanziaria delle attività ispettive.

Per gli interessati a ogni ulteriore dettaglio si rimanda al D.lgs. n. 46/2024, riportato in allegato.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it